

(N. 2893)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1953

Riordinamento del servizio metrico.

ONOREVOLI SENATORI,

I. - RIAMMODERNAMENTO DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

Le attrezzature tecniche in dotazione all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, agli Uffici metrici provinciali ed all'officina meccanica, annessa all'Ufficio centrale metrico, sono del tutto insufficienti ed inadeguate alle sempre crescenti esigenze tecniche del servizio.

Tale stato di cose, preesistente all'inizio dell'ultima guerra, è andato sempre più aggravandosi in quest'ultimo decennio.

Le attrezzature in dotazione agli uffici e all'officina anzidetti rimontano, infatti, alla seconda metà del secolo scorso, all'inizio, cioè, dell'entrata in vigore, in Italia, del si-

stema metrico decimale e non hanno subito, fino ad oggi, pressochè alcun rinnovamento; è evidente che i settanta od ottanta anni di lavoro le abbiano portate all'estremo limite di usura, o, per il continuo progresso tecnico, rese assolutamente superate nei confronti delle prestazioni che, con le nuove esigenze, vengono richieste.

Qui di seguito si indicano, con un esame più analitico, le manchevolezze specifiche di ciascuno dei predetti uffici ed i provvedimenti che si ritengono necessari per rendere efficienti ed aggiornati gli uffici stessi.

A) LABORATORIO CENTRALE METRICO.

La dotazione attuale di attrezzature scientifiche e tecniche di questo laboratorio, proposta dalla allora Commissione superiore me-

trica, risale al 1888, anno in cui fu istituito l'Ufficio centrale metrico; e poichè gli strumenti allora acquistati erano di fabbricazione ancora anteriore a tale anno, ne risulta che alcuni di essi contano, oggi, un secolo e più di vita.

È, quindi, naturale che, a prescindere dai progressi realizzati nella tecnica costruttiva degli strumenti di alta precisione, a seguito dei quali molti degli strumenti posseduti dall'Ufficio centrale metrico risultano *netamente superati*, le attrezzature tuttora in dotazione hanno subito l'invecchiamento e l'usura di oltre sessant'anni di esercizio.

Esse non conservano più quell'alta precisione e quell'attendibilità che dovrebbero costituire le caratteristiche essenziali, nel campo delle misure di precisione, tali da mantenere la priorità di competenza dell'Ufficio centrale metrico nei confronti di altri enti pubblici e privati. E talvolta si verifica l'assurda situazione di voler controllare, facendo fede, l'esattezza dei campioni o strumenti (come masse, misure lineari, termometri, alcoolometri, densimetri, ecc.) la cui taratura è stata già effettuata da altri enti provvisti (date le maggiori possibilità finanziarie), di mezzi notevolmente più perfezionati, moderni ed esatti di quelli in possesso del Laboratorio centrale metrico.

La spesa occorrente per la costituzione degli strumenti ed apparecchi fuori uso o superati, nonchè per la dotazione di altri strumenti strettamente indispensabili per assolvere, con la voluta serietà, le mansioni cui il Laboratorio centrale metrico è chiamato, ammonterebbe a lire 20.000.000.

B) LABORATORI CENTRALI DEI SAGGI E DI CHIMICA.

Come è noto, i suddetti laboratori hanno l'incarico di determinare con precisione i titoli dei metalli componenti le leghe di argento, oro e platino, di eseguire l'analisi qualitativa di leghe metalliche, di risolvere le contestazioni che possono sorgere fra gli uffici provinciali di saggio ed i presentatori delle verghe o degli oggetti d'oro o d'argento

o di platino, nonchè di impartire l'insegnamento teorico pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi e sull'analisi chimica qualitativa agli ispettori metrici aggiunti in prova.

Attualmente il laboratorio di saggio è fornito di forni fusori con riscaldamento a carbone e a gas, che non offrono una distribuzione uniforme di temperatura nell'interno delle muffole, con pregiudizio dei risultati finali delle coppellazioni. Per ovviare a tale inconveniente occorrono un moderno forno elettrico a coppella e due forni fusori a crogiuolo, pure elettrici, corredati dai relativi impianti pirometrici.

Da oltre dieci anni, poi, non si effettuano acquisti di reagenti e prodotti chimici, di metalli destinati ad operazioni di saggio, di attrezzi e strumenti minuti per analisi (prevalentemente in vetro) che sono di continuo uso e di notevole consumo, per gli annuali corsi di tirocinio degli ispettori metrici aggiunti in prova.

Causa la deficienza di fondi adeguati per l'acquisto di tali prodotti, il cui costo è piuttosto elevato, le scorte preesistenti si sono esaurite e si è creata una situazione che, se non tempestivamente risolta, renderà impossibile, per l'avvenire, la continuazione delle normali istruzioni agli allievi dei corsi di tirocinio.

Per rimettere in efficienza il laboratorio del saggio e di chimica, le spese contenute entro i limiti più ristretti, sarebbero di appena lire 1.736.300.

C) UFFICI METRICI PROVINCIALI.

Il materiale metrico, gli strumenti normali ed ausiliari ed i campioni di pesi e misure furono assegnati ai singoli uffici metrici provinciali all'atto della loro costituzione, verificate in seguito all'estendersi, con l'applicazione graduale del sistema metrico decimale obbligatorio alle varie regioni annesse al regno d'Italia (ultima regione il Lazio nel 1870). Da allora le attrezzature degli uffici metrici provinciali sono rimaste, salvo qualche eccezione, immutate, malgrado la necessità di aggiornamento col progresso tecnico dei

numerosissimi strumenti di nuovo tipo creati, particolarmente, dal 1912 in poi e tuttora in fase di continua evoluzione, e per i quali si sono rese necessarie speciali norme di verifica che impongono l'uso di nuovi campioni e nuovi strumenti.

Il crescente sviluppo dell'attività commerciale, la maggior diffusione di strumenti di piccola e grossa portata, delle bilancie automatiche in particolare, l'accrescersi degli esercizi nelle grandi città impongono la creazione di mezzi adeguati per compiere, con efficacia, la sorveglianza metrica che è alla base di tutto il servizio.

Il problema dell'attrezzatura degli uffici metrici provinciali si può suddividere in quattro parti:

- 1° scorte di materiale da ricostituire;
- 2° materiale, strumenti e campioni da sostituire;
- 3° materiale, strumenti e campioni di nuovo tipo;
- 4° mezzi per l'esecuzione della sorveglianza.

1. Scorte di materiale da ricostituire.

Sino ad oggi si è riusciti a far fronte, in parte, alle richieste di materiale metrico, messo fuori uso, attingendo alle scorte che, da molti anni, erano state costituite; e che ora sono del *tutto esaurite*. Occorre, pertanto, ricostituire tali scorte che si riferiscono, in particolare, a strumenti ausiliari come stazze, squadre, a misure di capacità normali, a pesi di ogni specie, ecc.

2. Materiale, strumenti e campioni da sostituire.

Come si è già detto, queste attrezzature risalgono a molte decine di anni ed hanno subito tale usura che alcune di esse come la serie di bilancie, i cavalletti di legno per sospendere le stadere, ecc., non sono nemmeno più riparabili.

Occorre, pertanto, la sostituzione completa:

a) delle serie di bilancie normali in uso presso la sede degli uffici permanenti con altre serie aventi i gioghi non ossidabili traforati, con bracci di minore lunghezza e con dispo-

sitivo, di collocamento a riposo delle singole bilancie;

b) delle serie di bilancie di vario tipo (normale, medio, ridotto) per il giro di verifica periodica con altre serie di tipo unico, contenute, ciascuna, in cassetta custodia astucciata, aventi i gioghi non ossidabili e traforati;

e) dei cavalletti in legno e di quelli in ferro a tre gambe, con cavalletti tubolari smontabili, contenuti in cassetta custodia, aventi spazio sufficiente per sostenere le stadere con largo piatto e di notevole portata.

3. Materiale, strumenti e campioni di nuovo tipo.

Bilancie automatiche. — La grande diffusione degli strumenti automatici per pesare, che hanno sostituito quasi completamente gli strumenti di tipo ordinario, ha reso necessario l'uso di pesi campioni composti, cioè di mirigrammi e chilogrammi formati dai loro sottomultipli, aventi forma, composizione e dimensioni atti al loro facile trasporto, per essere adoperati nelle verificazioni di questi strumenti sul luogo del loro funzionamento.

Le norme di verifica impongono, inoltre, strumenti ausiliari per l'accertamento di determinati requisiti tecnici, come le ampiezze delle suddivisioni non sempre uguali fra loro, le dimensioni delle nicchie destinate a ricevere i bolli di verifica, ecc.

Occorre, pertanto, una scorta di mirigrammi e chilogrammi composti, di compassi a punte fisse e di compassi a rapporto.

Stadera a ponte in bilico. — Con lo sviluppo dell'autotrazione, che all'atto della pubblicazione del regolamento di fabbricazione metrica (12 giugno 1902) *non ancora era sorta*, e con l'uso di carri ferroviari di grande portata, si sono dovute emanare, col decreto ministeriale 1° marzo 1937, n. 2012, nuove norme che disciplinano la costruzione e la verifica delle stadere a ponte in bilico, le quali hanno raggiunto ora una grande importanza nelle trattazioni commerciali.

Il decreto ministeriale 1° marzo 1937, n. 2012, prescrive il controllo delle dimensioni e delle

sollecitazioni unitarie delle varie parti costituenti lo strumento; di qui, la necessità che ciascuno ufficio sia fornito di calibri per la misura degli spessori, che diano, almeno, l'approssimazione del decimo di millimetro.

Misuratori di carburanti. — Questi tipi di strumenti, che ora sono molto diffusi, furono ammessi in Italia con regio decreto 10 settembre 1923, n. 2199; le norme di verifica- zione prescrivono prove inerenti al minimo ed al massimo di erogazione e prove a cilin- drate consecutive o ad erogazione continuata fino a raggiungere in molti casi la capacità di un ettolitro.

Per l'effettuazione di tali prove occorrono serie di misure campioni che vadano dal mi- nimo di un litro al massimo di un ettolitro ed abbiano caratteristiche idonee all'uso cui sono destinate, cioè: a ricevere liquidi infiam- mabili che hanno un rilevante calore latente di evaporazione; ad apprezzare l'esattezza entro limiti di tolleranza, in più o in meno, su suddivisioni di ampiezza facilmente apprez- zabili; a permettere il facile scarico del carbu- rante misurato.

La maggior parte degli uffici metrici hanno in dotazione soltanto le misure campioni per liquidi a largo diametro, con disco smeri- gliato le quali non rispondono ai requisiti suaccennati; si rende necessario dotare tutti gli uffici metrici di misure campioni per la verifica- zione dei carburanti, aventi il collo stretto che consenta attraverso un mezzo trasparente con linee di fiducia, l'apprezza- mento delle tolleranze in più e in meno.

Queste misure dovrebbero avere la capa- cità, per lo meno dal mezzo decalitro all'et- tolitro ed essere costruite in rame od altro metallo non facilmente intaccabile dai car- buranti.

Le norme di verifica- zione prescrivono anche i limiti di densità dei carburanti che i singoli strumenti possono misurare; occorre, pertanto, che a ciascun ufficio sia assegnato un termo- densimetro con graduazione da 0,680 a 0,860 circa.

Misure per rifornimento di carburanti, da uno a due chilolitri. — Queste misure sono state ammesse, rispettivamente, con regio decreto

14 gennaio 1926, n. 112, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 aprile 1947, n. 388.

La misura campione in dotazione agli uffici metrici per effettuare la verifica- zione prima e periodica dei chilolitri e doppi chilolitri do- vrebbe essere l'ettolitro; e con questo cam- pione si dovrebbero effettuare dieci o venti travasamenti successivi per provare l'esat- tezza della capacità totale, incorrendo in ine- vitabili cause di errore sia strumentali sia dell'operatore, ripetute per ogni travasamento, che determinano un grado di incertezza non inferiore al massimo di tolleranza prescritta per l'esattezza delle misure controllate.

La possibilità di risolvere in maniera radi- cale il problema della verifica- zione delle mi- sure da uno a due chilolitri esiste solo con l'assegnazione agli uffici metrici, nella cui giurisdizione trovansi tali misure, di campioni aventi la capacità di un chilolitro.

Questi campioni sono già stati approvati con decreto ministeriale 5 agosto 1937, n. 5222; essi hanno un collo cilindrico portante due scale diametralmente opposte, con suddivi- sioni di 2 in 2 decilitri, fino a tre litri, su vetro trasparente. Naturalmente occorre cor- redarli di particolari mezzi di trasporto, a forma di carrello, in modo che possono essere rimorchiabili.

La fornitura agli uffici metrici di almeno trenta di siffatti chilolitri ha carattere, quindi, di inderogabile urgenza.

Si fa presente, infine, che il servizio tecnico di verifica- zione dei pesi e delle misure non può raggiungere le sue finalità di tutela della pubblica fede, se non è integrato da una efficace e costante sorveglianza.

4. Mezzi per l'esecuzione della sorveglianza.

La sorveglianza ha assunto una grande importanza con la recente diffusione delle bilancie automatiche, dei misuratori di car- buranti, e delle pese fisse di notevole portata; tutti strumenti che, se alterati, arrechereb- bero danni rilevanti e permanenti al pubblico.

Presentemente, però, gli uffici metrici pro- vinciali sono provvisti di mezzi adeguati

per l'esecuzione della sorveglianza, la quale importa il trasporto simultaneo di campioni di pesi da uno a 100 chilogrammi per il controllo delle bilancie ordinarie ed automatiche e delle stadere a bilico, di almeno 1.000 chilogrammi di pesi per il controllo delle stadere a ponte in bilico e di misure di capacità ingombranti, da uno a 1.000 litri, pel controllo delle misure per liquidi e dei misuratori di carburanti; a detti campioni vanno aggiunti attrezzi e strumenti accessori.

È indispensabile, quindi, assegnare agli uffici metrici più importanti, mezzi tecnici *autotrasportati*, idonei ad effettuare, con la dovuta tempestività, nell'ambito dell'intera provincia, ma principalmente all'interno dei grandi centri urbani, il controllo dell'esatto funzionamento di qualsiasi tipo di strumento metrico usato in rapporto con terzi.

A tale scopo risponderebbero bene degli autofurgoncini muniti di rimorchio per il trasporto di una tonnellata di pesi campioni ed eventualmente del chilolitro campione.

L'organizzazione tecnica della sorveglianza sarebbe, ad usura, compensata dal maggior introito di diritti metrici che deriverà dalla sorveglianza medesima.

La spesa complessiva per il riordinamento tecnico degli uffici metrici provinciali (scorta di materiale, strumenti e campioni nuovi in sostituzione di altri fuori uso - strumenti e campioni di nuovo tipo - automezzi per la sorveglianza) sarebbe di lire 153.715.000.

Per il riordinamento, infine, dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e cioè per:

a) la messa in opera delle macchine ottenute col piano E.R.P. e delle macchine di cui si sollecita l'acquisto;

b) l'acquisto di macchine utensili;

c) l'acquisto di attrezzature meccaniche;

d) l'acquisto di attrezzi minuti;

e) l'acquisto di materiale metallico e legnami da lavoro, la spesa complessiva sarebbe di lire 8.730.000.

In complesso, i fondi occorrenti per la riorganizzazione tecnica del servizio metrico risultano dal seguente riepilogo:

| | | |
|---|----|-------------|
| Strumenti ed apparecchi occorrenti all'Ufficio centrale metrico | L. | 20.000.000 |
| Strumenti, materiali, reagenti ecc. occorrenti per i lavoratori di saggio dei metalli preziosi e di chimica | | 1.736.300 |
| Materiale metrico, strumenti fondamentali ed ausiliari, campioni di pesi e misure e mezzi di trasporto occorrenti agli Uffici metrici provinciali per il loro normale funzionamento . | | 153.715.000 |
| Fabbisogno delle macchine, delle attrezzature e delle scorte di materiali di consumo per l'officina annessa all'Ufficio centrale metrico | | 8.730.000 |
| | | <hr/> |
| Totale | L. | 184.181.300 |
| | | <hr/> <hr/> |
| Ridotte | L. | 180.000.000 |
| | | <hr/> <hr/> |

II. - ADEGUAMENTO DEI DIRITTI METRICI

Dimostrato, così, l'ammontare della spesa indispensabile per un razionale riordinamento tecnico del servizio, è necessario, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, determinare le entrate con le quali si deve far fronte a tale spesa. Si ritiene di poter provvedere a tale esigenza aumentando adeguatamente i diritti metrici in vigore. Si ritiene che tale maggior onere sarebbe pertanto controbilanciato dai sensibili miglioramenti del servizio conseguente al rinnovamento della sua attrezzatura tecnica.

Il piano finanziario, che il disegno di legge si propone di realizzare, risulta dalla seguente tabella:

A) Attivo.

1. Aumento del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1951 dei diritti metrici in vigore dal 1° gennaio 1949, approvati con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796. Poichè, nel solo anno 1949, detti diritti hanno dato un gettito di lire 672.000.000, si potrebbe legittimamente fondare su di un incremento di almeno altre L. 600.000.000

B) Passivo.

| | | | |
|---|----|-------------|-------------------|
| 1. Spese da sostenere <i>una tantum</i> , come da specchio dimostrativo sopra riportato e da ripartire in sei esercizi finanziari | » | 180.000.000 | |
| 2. Spese di manutenzione e di esercizio degli automezzi di controllo (capitolo di nuova istituzione) | L. | 4.000.000 | |
| | | | |
| Totale dell'incremento delle spese di esercizio | L. | 4.000.000 | L. 180.000.000 |
| | | annue | <i>una tantum</i> |

Poichè è previsto che l'aumento dei diritti di verifica prima decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e poichè si prevede che tale aumento assicu-

rerà annualmente un maggior gettito di circa 200 milioni di lire, ne deriva che la copertura delle spese da iscrivere in bilancio è garantita sin dal primo esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la rinnovazione ed il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al collaudo degli strumenti metrici di grossa portata.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e ripartita come segue:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Esercizio 1953-54 | L. 30.000.000 |
| » 1954-55 | 30.000.000 |
| » 1955-56 | 30.000.000 |
| » 1956-57 | 30.000.000 |
| » 1957-58 | 30.000.000 |
| » 1958-59 | 30.000.000 |

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, è istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 4.000.000.

Art. 3.

Le materie di insegnamento del corso per i funzionari in prova di cui all'articolo 2 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni sono le seguenti:

- 1° matematica e meccanica;
- 2° metrologia;
- 3° teoria degli strumenti per pesare;
- 4° parte tecnica del servizio metrico;
- 5° saggio dei metalli preziosi;
- 6° elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;
- 7° disegno.

Art. 4.

Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente è dovuto un compenso mensile non superiore a lire 10.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 5.000 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.

I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.

Art. 5.

Al personale dipendente dalle amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosità nelle prestazioni previste dal 1° capoverso dell'articolo 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.

Art. 6.

Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.

Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 500.000 e lire 750.000 annue.

Art. 7.

I diritti di verifica periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal biennio 1955-56 raddoppiati, ad eccezione del diritto suppletivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del cinquanta per cento.

Art. 8.

I diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei

manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 9.

Il diritto di verifica prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare è dovuto solo quando occorra procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verifica, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.

Art. 10.

L'articolo 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro, e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

- a) platino lire 1.200 per ogni saggio;
- b) oro, lire 1.000 per ogni saggio;
- c) argento lire 400 per ogni saggio.

« I diritti dovuti per il saggio e marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo con un minimo di lire 1.200, se composti di solo platino, e di lire 2.000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 1000, se composti di solo oro e di lire 1200 se composti di oro e argento;

c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un minimo di lire 400.

« Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di lire 2.000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento è stabilito nella misura di lire 1.000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento ».

Art. 11.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'articolo 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1.000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2.000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto, in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro ».

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI (esclusi quelli per uso medico):

| | |
|--|----------|
| 1° per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100°. | L. 1.000 |
| 2° per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100° | 200 |
| 3° per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100°. | 500 |
| 4° l'importo minimo dei diritti è di . | 500 |

B) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEI TERMOMETRI PER USO MEDICO . . . L. 300

C) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DEGLI ALCOOLOMETRI:

1° per ogni termo-alcoolometro o termo densimetro L. 1.000

2° per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice 700

3° per la verificaione di un punto del termometro oltre tre prescritti dall'articolo 125 200

4° per la verificaione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti 200

D) TARIFFA PER LA VERIFICAZIONE DI MISURE DI LUNGHEZZA AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE:

1° per la verificaione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente . . L. 2.000

2° per la verificaione dei decimetri di un metro 3.000

3° per la verificaione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificaione dei centimetri di un doppio decimetro 3.000

4° per la verificaione dei primi 10 millimetri di una lunghezza 3.000

E) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE:

1° per la verificaione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi . . L. 2.000

2° per la verificaione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione dei volumi. 2.000

3° per la verificaione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi. 3.000

4° per la verificaione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi. . . 5.000

5° per la verificaione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume L. 5.000

F) TARIFFE PER LA VERIFICAZIONE FACOLTATIVA DEI MANOMETRI, DI QUALUNQUE TIPO, DANDO LE CORREZIONI PER UNITÀ INTERE O MULTIPLI DI UNITÀ SIANO ESSE ESPRESSE IN CHILOGRAMMI PER CENTIMETRI QUADRATI IN ATMOSFERA O IN METRI DI ACQUA:

1° quando indicano pressioni fra 0 e 25 chilogrammi per centimetri quadrati L. 500

2° quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 chilogrammi per centimetri quadrati ma non maggiore di 30 chilogrammi per centimetro quadrato 700

3° quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 chilogrammi per centimetri quadrati ma non maggiore di 100 chilogrammi per centimetro quadrato 1.000

4° quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiore di 500 chilogrammi per centimetro quadrato 1.500

5° quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 chilogrammi per centimetro quadrato 2.000

G) TARIFFA AD ORE DI LAVORO, IN RAGIONE DI LIRE 500 ALL'ORA per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometri a verificazioni e determinazioni di alta precisione che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA DEI DIRITTI DA PAGARSI PER LA VERIFICAZIONE PRIMA
DI OGNI PESO, MISURA, STRUMENTO PER PESARE O PER MISURARE
E PER OGNI VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS E DEI
MANOMETRI CAMPIONI

MISURE LINEARI:

| | | |
|---|----|-----|
| mezzo ettometro | L. | 300 |
| doppio decimetro | » | 150 |
| decametro | » | 80 |
| mezzo decametro | » | 40 |
| doppio metro | » | 20 |
| metro | » | 10 |
| mezzo metro, doppio decimetro e decimetro | » | 10 |
| triplo metro (misura tollerata) | » | 60 |

MISURE DI CAPACITÀ PER ARIDI E PER LIQUIDI:

| | | |
|---|----|-------|
| doppio chilolitro | L. | 4.000 |
| chilolitro | » | 2.000 |
| mezzo chilolitro | » | 1.000 |
| doppio ettolitro | » | 200 |
| ettolitro | » | 150 |
| mezzo ettolitro | » | 80 |
| doppio decalitro | » | 50 |
| decalitro | » | 40 |
| mezzo decalitro | » | 20 |
| doppio litro | » | 10 |
| dal litro al centilitro (per ogni misura) | » | 5 |
| un quarto di ettolitro (misura tollerata) | » | 50 |
| un quarto di litro (misura tollerata) | » | 5 |

PESI:

| | | |
|--|----|-----|
| cinque miriagrammi | L. | 200 |
| doppio miriagramma | » | 100 |
| miriagramma | » | 60 |
| mezzo miriagramma | » | 40 |
| doppio chilogramma | » | 20 |
| chilogramma e mezzo chilogramma (per ogni peso) | » | 10 |
| dal doppio ettogramma al gramma (per ogni peso) | » | 5 |
| frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso). | » | 5 |

PESI PER LE MONETE:

| | | |
|--|---|----|
| per ciascuna delle monete in corso | » | 30 |
|--|---|----|

BILANCIE SEMPLICI E COMPOSTE:

| | | |
|--|----|-----|
| se di portata di 50 kg. o più | L. | 400 |
| se di portata minore di 50 kg. fino a 10 kg. inclusivi | » | 200 |
| se di portata minore di 10 kg. fino a 5 kg. inclusivi | » | 150 |
| se di portata minore di 5 kg. | » | 100 |

STADERE SEMPLICI A DOPPIA PORTATA, A RAPPORTO O COMPOSTE:

| | | |
|--|----|-------|
| se di portata superiore a 1.000 kg | L. | 1.500 |
| se di portata di 1.000 kg. | » | 1.000 |
| se di portata minore di 1.000 kg. fino a 500 kg. inclusivi | » | 500 |
| se di portata minore di 500 kg. fino a 200 kg. inclusivi | » | 250 |
| se di portata minore di 200 kg. fino a 100 kg. inclusivi | » | 150 |
| se di portata minore di 100 kg. fino a 50 kg. inclusivi | » | 100 |
| se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi | » | 80 |
| se di portata minore di 20 kg. | » | 60 |

STADERE O BILANCIE A PIATTAFORMA:

| | | |
|--|----|--------|
| se di portata di 100 t. o più | L. | 20.000 |
| se di portata minore di 100 t. fino a 30 t. inclusive | » | 10.000 |
| se di portata minore di 30 t. fino a 10 t. inclusive | » | 6.000 |
| se di portata minore di 10 t. fino a 4 t. inclusive | » | 4.000 |
| se di portata minore di 4 t. fino a 2 t. inclusive | » | 2.000 |
| se di portata minore di 2 t. fino a 1 t. inclusiva | » | 1.000 |
| se di portata minore di 1 t. fino a mezza t. inclusiva | » | 600 |
| se di portata minore di mezza t. | » | 400 |

STRUMENTI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER PESARE:

| | | |
|--|----|--------|
| se di portata di 100 t. o più | L. | 25.000 |
| se di portata di 100 t. fino a 30 t. | » | 20.000 |
| se di portata di 30 t. fino a 5 t. | » | 10.000 |
| se di portata di 5 t. fino a 1 t. | » | 5.000 |
| se di portata minore di 1.000 kg. fino a 200 kg. inclusivi | » | 3.000 |
| se di portata minore di 200 kg. fino a 50 kg. inclusivi | » | 2.000 |
| se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi | » | 1.500 |
| se di portata minore di 20 kg. | » | 1.000 |

APPARECCHI PER MISURARE LIQUIDI:

| | | |
|--|----|-------|
| 1° doppi chilolitri montati su autocarri per ognuno | L. | 8.000 |
| 2° chilolitri montati su autocarri per ognuno | » | 4.000 |
| 3° mezzi chilolitri montati su autocarri per ognuno | » | 2.500 |
| 4° pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici. | » | 2.000 |

| | | |
|---|----|-------|
| 5° pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più | L. | 1.000 |
| 6° pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri | » | 400 |
| 7° apparecchi speciali non automatici per misurare liquidi . . | » | 200 |

MISURATORI DEI GAS:

| Per misuratore che eroga litri all'ora: | becco ora | | |
|---|-----------|----|--------|
| 140 | 1 | L. | 40 |
| 240 o 280 | 2 | » | 80 |
| 360, 420 o 500 | 3 | » | 100 |
| 600, 700 o 750 | 5 | » | 200 |
| 1.000 | 7 | » | 200 |
| 1.200, 1.400, 1.500 | 10 | » | 300 |
| 2.400, 2.800 o 3.000 | 20 | » | 400 |
| 3.600, 4.200 o 4.500 | 30 | » | 500 |
| 4.800, 5.000 o 6.000 | 40 | » | 600 |
| 6.000 o 7.000 | 50 | » | 700 |
| 7.200, 8.400 o 9.000 | 60 | » | 700 |
| 9.600 o 11.200 | 80 | » | 800 |
| 12.000, 14.000 o 15.000 | 100 | » | 1.000 |
| 18.000, 21.000 o 22.500 | 150 | » | 1.400 |
| 24.000, 28.000 o 30.000 | 200 | » | 1.500 |
| 30.000 o 35.000 | 250 | » | 1.700 |
| 36.000, 42.000 o 45.000 | 300 | » | 2.000 |
| 48.000 o 56.000 | 400 | » | 2.500 |
| 60.000 o 70.000 | 500 | » | 3.000 |
| 72.000 o 84.000 | 600 | » | 3.500 |
| 96.000 o 112.000 | 800 | » | 4.000 |
| 120.000, 140.000 o più | 1.000 | » | 4.000 |
| più di 140 kl. fino a 200 kl. inclusivi | | » | 5.000 |
| » 200 » » 400 » » | | » | 5.500 |
| » 400 » » 800 » » | | » | 6.000 |
| » 800 » » 1.200 » » | | » | 7.000 |
| » 1.200 » » 2.000 » » | | » | 8.000 |
| » 2.000 » » 4.000 » » | | » | 9.000 |
| » 4.000 » » 6.000 » » | | » | 10.000 |
| » 6.000 | | » | 12.000 |

MANOMETRI CAMPIONI.

| | | |
|---|----|-----|
| Per la verificaione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 kg. | L. | 500 |
| Quando indica pressioni superiori a 25 kg. | » | 700 |